



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 125 del 16-07-2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE DALLE ORE 21:30 ALLE ORE 07:00 DEL GIORNO SEGUENTE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MISTI CHE VENDONO BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE ESCLUSIVAMENTE DA ASPORTO NEL TERRITORIO DI ALBANO LAZIALE.

IL SINDACO

Premesso che:

la sicurezza urbana, quale ampliamento del più tradizionale concetto di sicurezza pubblica, rientra oggi, tra le priorità più rilevanti relative al governo di una città, rivestendo un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche pubbliche locali riconnesse ad un miglioramento della qualità della vita e ad un innalzamento del livello di sicurezza percepito dai cittadini;

la sicurezza urbana, così come declinata dall'art. 4 della Legge 18 aprile 2017, n. 48, "quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città..." pur includendo aspetti caratterizzanti la sicurezza pubblica, è, per definizione, finalizzata a garantire ai cittadini una buona qualità della vita, il pieno godimento dello spazio urbano, l'inclusione sociale, la riqualificazione socio-culturale e la lotta al degrado delle aree urbane;

alla stregua dei principi costituzionali, il principio per il quale l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, il DL n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 riconosce, tuttavia, che possono, al suddetto principio, essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso, l'ambiente urbano;

il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

l'art. 54, comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come novellato dall'art. 8 del già richiamato D.L. n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54, reca "disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionamento delle forze di Polizia e del Ministero dell'Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale";

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare il consumo eccessivo di alcolici al fine di salvaguardare condizioni di equilibrio e di convivenza civile tra esercenti, residenti ed avventori, equilibrio che se mantenuto evita il verificarsi di episodi che pregiudicano la tranquillità ed il riposo dei residenti, nonché fenomeni di degrado e pregiudizio del decoro urbano, più in generale, il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche tende a favorire fenomeni di aggregazione, di assembramento e stazionamento delle persone nei pressi degli esercizi commerciali e quindi disturbo della quiete pubblica;

questi fenomeni risultano essere frequenti nel centro storico, nelle strade pubbliche e negli spazi aperti al pubblico transito e che il consumo in abuso di alcol ha come conseguenza

un incremento di tipici episodi di disvalore sociale identificabili in comportamenti negativi verso lo spazio pubblico, il rispetto dell'ambiente, degli arredi urbani incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità della vita urbana in termini di quiete e vivibilità della città, mettendo in pericolo la sicurezza urbana;

Dato atto:

che in diverse situazioni sono giunte segnalazioni alle forze dell'ordine con le quali si riferivano episodi di ubriachezza talvolta sfociati anche in rissa, episodi di turbamento della quiete pubblica e del riposo dei residenti, di danneggiamento del patrimonio cittadino andando ad incidere negativamente sul decoro urbano e generando una grave percezione di insicurezza nella cittadinanza;

Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche favorisce nell'ambito del territorio locale uno status di mancato rispetto, dunque, di violazione delle norme, condizione nella quale con estrema facilità si inscrivono episodi di degrado, di danneggiamento del patrimonio e di disturbo della quiete pubblica che rappresentano un presupposto di turbativa della civile convivenza, della coesione sociale e della vivibilità dei centri urbani;
- questa tipologia di comportamenti si verificano con maggiore frequenza durante la stagione estiva nel corso della quale aumenta la fruibilità degli spazi esterni, ma anche il consumo smodato di alcol con particolare incremento di accadimenti che turbano la normale vivibilità e tranquillità cittadina;
- questi fenomeni interessano l'intero territorio dell'Ente, sebbene si verificano con una maggiore frequenza nella zona del centro storico dove con maggiore ripetitività si osservano condotte che compromettono le comuni regole di civile convivenza ed aumentano la percezione di insicurezza percepita;
- è altresì diffuso l'abbandono di contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto, incidendo negativamente sul decoro cittadino e costituendo, tal fatto, un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto che:

una azione di contrasto efficace relativamente al contesto descritto conseguente all'abuso di assunzione di bevande alcoliche, richiede l'adozione, in via del tutto temporanea e con riserva di successive valutazioni, di un provvedimento che disponga il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione esteso a tutti gli esercizi commerciali di vicinato che vendono al dettaglio esclusivamente per asporto bevande alcoliche e superalcoliche, compresi i distributori automatici, dalle ore 21.30 fino alle ore 07.00 del mattino seguente, con decorrenza dal 14 luglio e fino al 6 settembre 2026, per tutti i giorni della settimana, ad esclusione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande alla mescita;

Considerato che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti, avventori

ed attività economiche, contrastando, per le ragioni sopra esposte, il consumo e la vendita eccessivi di alcolici, sussistendo pertanto le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4 e 4 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto:

necessario assicurare, da una parte, la libera e tranquilla fruizione degli spazi pubblici del Comune, dall'altra, contrastare gli assembramenti e gli stazionamenti spontanei, soprattutto in orario serale e notturno, limitando la vendita di bevande alcoliche, esclusivamente da asporto, agli esercizi commerciali di vicinato che vendono bevande alcoliche da asporto, contrastando in tal modo anche l'abbandono sul suolo pubblico di contenitori e bottiglie;

Valutato pertanto opportuno, per i motivi sopra richiamati, prevedere:

il divieto di vendita, per il consumo immediato sul posto o in prossimità, di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni, dalle ore 21.30 fino alle ore 07.00 del mattino seguente, a decorrere dal 13 luglio e fino al 6 settembre 2026, agli esercizi commerciali di vicinato che vendono bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente da asporto, compresi i distributori automatici,

Atteso che:

il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., viene preventivamente trasmesso alla Prefettura di Roma e che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. la presente ordinanza costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale, non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa;

Visti:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemialcol correlati";

l'art 7, comma 15 bis, del D. Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii., recante "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. co. 4 della Legge 59 del 15 Marzo 1997";
Il Testo Unico del Commercio approvato con Legge della Regione Lazio n. 22 del 06.11.2019;

La Legge 54 del 24.04.2026 recante Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026, recante disposizioni urgenti in materia di Sicurezza pubblica, di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionamento delle forze di Polizia e del Ministero dell'Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale";

Richiamato il disposto del sopra citato art. 54 co. 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti "...sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Preso atto che il presente provvedimento viene preventivamente inviato al Prefetto di Roma, ai sensi della disposizione sopra richiamata;

ORDINA

il divieto di vendita finalizzata all'immediato consumo sul posto o nelle vicinanze di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni, dalle ore 21:30 e fino alle ore 07:00 del mattino seguente, a decorrere dal 14.07.2026 e fino al 06.09.2026, **agli esercizi commerciali di vicinato che vendono bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente da asporto, compresi i distributori automatici.** Tale divieto non si applica agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande alla mescita;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, in riferimento alla Legge n.689/81.

Che in applicazione all'art. 691 C.P. chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Che in applicazione all'art. 689 C.P. chiunque somministra bevande alcoliche ad una

persona minore di anni sedici è punito con l'arresto fino ad un anno;

Che in applicazione dell'art. 14 ter della Legge 125 del 30 marzo 2001, chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 € fino a 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca reato ed in caso di recidiva è prevista la sospensione dell'attività da 15 giorni a 3 mesi.

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 07 agosto del 1990 e ss.mm.ii. il responsabile del presente procedimento è la Comandante Polizia Locale e Protezione Civile Dott. Giuseppe Ronzo

DISPONE

● che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile;

● che sia trasmesso alla Prefettura di Roma e, ai fini della sua esecuzione, al Comando Stazione Carabinieri di Albano Laziale, al Comando Stazione Carabinieri di Cecchina – Albano Laziale, al Commissariato di Polizia di Stato di Albano Laziale, al Comando di Polizia Locale di Albano Laziale,

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

● al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

● con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni alla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

DISPONE INOLTRE

CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA TRASMESSO A:

- **PREFETTURA ROMA – Via IV Novembre 119/A ROMA**
protocollo.prefrm@pec.interno.it per conoscenza
- **Ai Dirigenti Area, SUAP- Urbanistica, Ragioneria-Patrimonio Comune di Albano Laziale**
per conoscenza
- **COMANDO P.L. – SEDE**
- **STAZIONE C.C. – Albano laziale**
- **STAZIONE C.C. – Cecchina – Albano Laziale**
- **COMMISSARIATO P.S. – Albano Laziale**
- **COMANDO COMPAGNIA CC. Castel Gandolfo**
- **All' URP**

Albano Laziale, 16-07-2026

IL SINDACO
MASSIMO FERRARINI

